

CONTRATTO SINDACALE AZIENDALE

Tra l'Azienda metalmeccanica OMTM rappresentata dal Signor Giorgio Grasselli e i sindacati della FIOM-CGIL e FIM-CISL rappresentati da Gino Torlai e Trenti Ottavio, si é stipulato il seguente accordo aziendale:

PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione viene aumentato di lire 35 orarie da aggiungersi alle 50 lire preesistenti, per un totale di lire 85 orarie da corrispondere a tutti i dipendenti su tutte le ore lavorate e sui seguenti istituti contrattuali; Ferie, tredicesima mensilità, festività ed eventuale indennità di licenziamento.

INDENNITA' DI MENSA.

Per i lavoratori che lavorano a turni é concessa una sosta retribuita di 20 (venti) minuti per la consumazione del pasto. L'indennità di mensa é portata a lire 50 giornaliere per tutti i dipendenti.

INDENNITA' VESTIARIO

Vengono concessi a tutti i dipendenti due grembiuli all'anno indipendentemente dallo stato di usura dei grembiuli in uso.

BIRITTI SINDACALI

Si conferma quanto stipulato nel contratto aziendale precedente e ci si attiene ai deliberati della legge 30 Aprile 1970 N° 300.

PASSAGGI DI QUALIFICA

Zanichelli	Giorgio	della	2	alla	1	(specializzato)
Nenni	Edoardo	"	4	"	2	(Qualificato)
Chiodi M	Marco	"	4	"	3	(Comune di prima)
Bonucchi	"	"	4	"	3	(comune di prima)
Sarti	Renzo	"	4	"	3	(comune di prima)
Tagliani	Giacomo	"	4	"	3	(comune di prima)
Solieri	Renzo	"	4	"	3	(comune di prima)


IGIENE E SANITA


L'Azienda OMTM permettera' ai lavoratori di consumare il pasto in un locale diverso dal precedente.

PERIODO DI VALIDITA'

Il presente accordo decorre dal 1 Marzo 1971 e scadrà il 31 Agosto 1972.

Letto , approvato e sottoscritto

p. L'AZIENDA OMTM 

p. LA FIOM- CGIL 

p. LA FIM- CISL 